



NOVITA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la nuova legge finanziaria 2026 sono entrate in vigore alcune importanti modifiche legislative che riguardano la previdenza complementare. Le principali che impattano direttamente sugli aderenti sono le seguenti:

AUMENTA LA DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI

Dal 2026 cresce il limite annuo di **deducibilità fiscale** dei contributi versati ai fondi pensione: **si passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro**. Questo significa che lavoratrici e lavoratori potranno sottrarre dal reddito imponibile una quota più alta di contributi versati per la previdenza complementare, ottenendo un **risparmio fiscale ancora più conveniente**.

Per lavoratrici e lavoratori di prima occupazione (dopo il 1° gennaio 2007), la deducibilità dei fondi pensione è potenziata. Oltre al limite ordinario di 5.300 euro annui, nei primi 5 anni di adesione si può accumulare un plafond extra deducibile pari alla differenza tra 26.500 euro (5.300 euro x 5) e i contributi effettivamente versati. Questo è utilizzabile nei 20 anni successivi, in aggiunta al limite ordinario, fino a 2.650 euro annui, per un totale massimo di 7.950 euro annui, favorendo chi inizia con redditi bassi.

RISCOSSIONE DEL CAPITALE

Cambia anche la percentuale di capitale che si può ricevere al momento del pensionamento. Quando maturerà il diritto alla prestazione, sarà possibile ottenere:

- fino al **60%** del montante in capitale (anziché il precedente 50%);
- il restante **40%** sotto forma di rendita.

NUOVE MODALITA' DI EROGAZIONE FLESSIBILE

Maturato il diritto alla prestazione di previdenza complementare e restando fermo il limite massimo della erogazione in capitale pari al 60% del montante finale accumulato, **in alternativa alla rendita vitalizia già esistente, vengono introdotte opzioni più flessibili gestite direttamente dal fondo pensione che potranno essere richieste sul 40% residuo della posizione al netto della parte ottenuta in capitale o per la totalità della posizione:**



- RENDITA A DURATA DEFINITA: corrisposta in rate annuali per un numero di anni pari alla speranza di vita residua determinata sulla base delle tavole demografiche Istat utilizzate per il calcolo della pensione obbligatoria di I pilastro;
- PRELIEVI A CHIAMATA: possibilità di effettuare prelievo liberi entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita;
- EROGAZIONE FRAZIONATA: simile alla RITA ma attivabile dopo la maturazione del diritto al pensionamento obbligatorio, con un periodo di erogazione non inferiore a 5 anni; è stato attribuito a Covip il compito di definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato. Tali prestazioni sono erogate direttamente dal fondo e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una di queste prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Il regime fiscale delle nuove prestazioni prevede che le prime due modalità (rendita a durata definita e prelievi) compreso il riscatto in caso di decesso (anche relativo all'erogazione frazionata) sono soggetti alla tassazione tipica delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare in forma di capitale con una ritenuta del 15/9%, mentre la terza tipologia di prestazione (erogazione frazionata) è soggetta ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 20% che si riduce dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino ad un minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

PORTABILITA' DEL CONTRIBUTO DATORIALE

E' stata eliminata la possibilità di subordinare l'esportabilità del contributo datoriale, spettante nei fondi negoziali ad altri fondi ad adesione individuale, a quanto previsto dai contratti collettivi. Pertanto in caso di trasferimento in costanza di lavoro decorsi due anni di partecipazione al fondo pensione il lavoratore dal 1° luglio 2026 ha il **diritto al versamento anche del contributo datoriale previsto dal contratto collettivo verso qualsiasi altra forma pensionistica scelta.**

ADESIONE AUTOMATICA

Cambia in modo significativo la disciplina del TFR e della previdenza complementare: per i lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026. E' stato introdotto un **modello di adesione automatica alla previdenza integrativa**, con possibilità di recesso entro termini definiti. Fino ad oggi, per i neoassunti, la scelta sulla destinazione del TFR maturando avveniva entro un periodo più lungo: il lavoratore aveva infatti sei mesi per decidere se mantenere il TFR in azienda oppure destinarlo a una forma pensionistica complementare. In assenza di una decisione, scattava il meccanismo del "silenzio-assenso", con conferimento al fondo individuato dalla contrattazione collettiva. **Dal 1° luglio 2026 l'impostazione si ribalta: la previdenza complementare**



diventa l'opzione predefinita e l'adesione scatta automaticamente, salvo diversa scelta del lavoratore. È importante sottolineare che la riforma non elimina la libertà di scelta. Al contrario, la tutela viene garantita attraverso un sistema di opt-out: entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può comunicare che non intende aderire al meccanismo automatico e può scegliere di lasciare il TFR in azienda oppure di destinarlo a una diversa forma pensionistica di propria scelta. Inoltre, la norma prevede che l'eventuale decisione di mantenere il TFR in azienda sia revocabile in un momento successivo, consentendo l'adesione alla previdenza complementare anche in futuro. Se, invece, entro i 60 giorni non viene espressa alcuna scelta, il TFR viene conferito automaticamente secondo un criterio gerarchico. In via prioritaria, si fa riferimento alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL o da accordi anche territoriali o aziendali. Qualora risultino applicabili più fondi, la regola generale individua come destinatario quello con il maggior numero di aderenti nell'impresa, salvo che un diverso criterio sia definito tramite accordo aziendale.

INVESTIMENTI IN COMPARTI COERENTI CON L'ORIZZONTE TEMPORALE

In caso di adesione automatica, **le risorse non vengono più destinate di default ad un comparto garantito, ma in percorsi o linee di investimento coerenti con l'orizzonte temporale.** A solo titolo esemplificativo riportiamo il cosiddetto "Life-Cycle" che adegua il comparto e le relative percentuali di allocazione delle risorse coerentemente con l'orizzonte temporale del lavoratore adeguandolo automaticamente.

Nelle prossime settimane organizzeremo un webinar, dandone preventiva comunicazione a tutti gli associati, per tutti coloro che vorranno analizzare più in dettaglio le modifiche e risponderemo a tutte le eventuali domande.

Roma, 22/01/2026

FAST CONFISAL - AV

Segreteria Nazionale